

Rubrica

Rassegna di letteratura**Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico legali**

a cura di Andrea Poggiali (*)

“LA CAPACITÀ A TESTARE: UN FREQUENTE DILEMMA DEL DIRITTO CIVILE ATTRAVERSO L’ANALISI DI UNA VICENDA PROCESSUALE”**di Mauro Arcangeli ed Elio Nardecchia. In ZACCHIA – Archivio di medicina legale, sociale e criminologica N. 4/2005**

Questo articolo non affronta direttamente temi di polizia mortuaria: le problematiche che evidenzia possono però risultare interessanti anche per il nostro ambito.

Una signora di 91 anni viene ricoverata per una frattura di femore. Durante la degenza manifesta episodi di confusione e mantiene un atteggiamento fatuo: viene pertanto formulata anche la diagnosi di demenza senile. Sempre durante il ricovero la signora accetta di sottoporsi ad una visita medico legale, finalizzata a valutare la sua capacità di intendere e di volere. La richiesta non è partita dai curanti: proviene da due conoscenti che intendono comprovarne l’idoneità a disporre dei beni patrimoniali, guarda caso a loro favore. Il medico legale da loro scelto certifica la capacità di intendere e di volere. L’anziana donna firma un atto di donazione della nuda proprietà del suo appartamento a favore dei due conoscenti. La manovra non piace ai suoi familiari: scatta una denuncia. L’ipotesi è che il medico legale abbia dichiarato il falso, favorendo il raggio di una persona in stato di infermità psichica. Il Giudice delle indagini preliminari (GIP) dispone una perizia: il consulente tecnico visita la signora ed attesta una sindrome demenziale talmente grave da escludere la capacità di intendere e di volere. Gli indagati ovviamente contestano una simile perizia: il GIP pertanto ne dispone un’altra, che viene effettuata sulla documentazione sanitaria, dato che la signora nel frattempo è deceduta. Il nuovo consulente è del parere che il suo predecessore non abbia esau-

rientemente motivato le gravi conclusioni a cui è pervenuto. Il GIP decide di richiedere ad un collegio peritale un giudizio definitivo. Il collegio si esprime nei seguenti termini: “... anche gli individui anziani, pur con qualche nota di indebolimento mentale, sono in grado di disporre per testamento in modo corretto delle loro sostanze, decidendo secondo sentimenti di affetto e gratitudine verso determinate persone”.

Il medico legale che aveva esaminato per primo la signora può tirare un grosso respiro di sollievo: l’accusa che pendeva sulla sua testa non era da poco.

Ho riassunto per sommi capi la vicenda alla base dell’articolo: gli Autori (entrambi della Cattedra di Medicina Legale dell’Università di L’Aquila), oltre a scendere nei dettagli, espongono un’interessante disamina sulla valutazione della capacità di intendere e di volere. Il caso della signora ultranovantenne è emblematico: era bastato un lieve indebolimento mentale per originare, a livello specialistico, giudizi opposti. Se queste incertezze creano complicazioni quando è in gioco l’eredità di un appartamento figuriamoci quando è in gioco una vita umana. Ora mi sono allontanato dal tema dell’articolo per entrare in un tema più vicino ai nostri interessi: sto parlando di eutanasia. Le varie proposte sulla cosiddetta “dolce morte” si basano sul principio dell’autonomia decisionale del paziente: una persona capace di intendere e di volere ha il diritto di chiedere e di ottenere che venga messa fine alla sua sofferenza. Ma è proprio sempre così facile stabilire se una persona ha questa capacità?

(*) *Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*